



Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

## Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.6,13 e 11, L.394/91)

<p>N° 14</p> <p>Del 18/02/2019</p>	<p>OGGETTO: SCIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMMEDIATA DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO E PRODUTTIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI UBICATO IN PIAZZA RISORGIMENTO 7 - (RIF. PRATICA MUDE 17560/2018) – PR.17/19</p>
------------------------------------	---

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

### RILASCIA IL NULLA OSTA

Al Comune di Amandola (FM) per conto del Sig. Fiocchi Guido, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per gli interventi di riparazione di un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nel comune di Amandola (FM), come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite da altri enti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore

(Ing. Carlo Focci)

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

## Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.6, 13 e 11, L.394/91)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

**OGGETTO: SCIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMMEDIATA DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO E PRODUTTIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI UBICATO IN PIAZZA RISORGIMENTO 7 - (RIF. PRATICA MUDE 17560/2018) – PR.17/19**

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta del Comune di Amandola per conto del sig. Fiocchi Guido, pervenuta in data 24.01.2019 prot. 530, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa agli interventi di riparazione di un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nel comune di Amandola (FM) - identificato catastalmente al Foglio 43 part. 236;
- gli interventi in oggetto riguardano le cuciture di lesioni di elementi strutturali e non, la sostituzioni degli architravi del lato nord del fabbricato, la riparazione degli architravi del piano secondo, la demolizione dei controsoffitti in camorcanna lesionati, la sistemazione del lato sud del fabbricato tramite cordolo metallico su muro perimetrale, rifacimento cornicione con stessa tipologia e materiali, rimozione e rifacimento copertura lato sud con intervento cucì e scuci sul muro di spina centrale e perimetrale; rifacimento del manto di copertura.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico e antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona *"D" di promozione economica e sociale*, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), con specificazione della sottozona *"D1 in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane"*;
- all'esterno alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato:

- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L. 394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06/08/1993;
- Che pertanto tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla legge 394/91 e smi e dalle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

Visto:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;  
COMUNE DI AMANDOLA Prot. n. 0002105 del 18-02-2019 - arrivo cat. 10 cl. 1
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l’altro si comunicava che la II<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall’avvenuta redazione del Piano del Parco, l’Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all’art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994, dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

**SI PROPONE**

di rilasciare nulla osta al Comune di Amandola per conto del sig. Fiocchi Guido, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per gli interventi di riparazione di un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nel comune di Amandola (FM), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite da altri enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile  
Il Collaboratore tecnico  
Ing. Claudio Ragni

